

Il Giudice

Dott.ssa Maria Inzitari;

Letti gli atti del processo iscritto al n. 10242\2005 RG Civ. Castell. nonché al procedimento ex art. 700 cpc instaurato in corso di causa nel suddetto processo;

Provvedendo sull'istanza ex art. 700 cpc presentata in corso di causa in data 23\11\2006 nell'interesse di [redacted] nei confronti di BANCA INTESA SPA;

Visto il precedente provvedimento su analogo ricorso emesso in data 26\7\2006 con il quale analoga istanza era stata respinta in quanto era stato provato in giudizio che la [redacted] srl risultava segnalata a sofferenza anche da banca diversa da Banca Intesa spa e che pertanto non era stato ritenuto sussistente il dedotto danno alla reputazione commerciale lamentato dalla società;

Ritenuto che, ad oggi, altra segnalazione a sofferenza è stata revocata dall'istituto di credito interessato, a seguito di pagamento di metà della somma dovuta dal debitore;

Rilevato che nel presente processo, all'udienza del 22\2\2007, il ricorrente ha avanzato offerta di pagamento del 50% della somma oggetto di segnalazione alla Centrale Rischi;

Ritenuto che i superiori elementi, uniti alla natura delle contestazioni avanzate da <sup>da</sup> ricorrente nella causa principale ( sull'ammontare della capitalizzazione degli interessi passivi ) rendono convinti che il recupero del credito da parte dell'ente convenuto non debba, allo stato attuale, essere considerato totalmente compromesso.

Ritenuto che il periculum in mora si profila con l'immediata impossibilità del ricorso al credito da parte dell'istante.


PQM

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all'ente convenuto la revoca della segnalazione alla Centrale Rischi de quo ;

Assegna alle parti i termini di 30+30 ex art. 184 cpc e rinvia all'udienza del 16 Maggio 2007 ore 9,00 nella causa ordinaria.

Viterbo 5 Marzo 2007

Il Giudice  
Dott.ssa Maria Inzitari



fatti avvenuti  
6.3.07  
Paulli